



Commissione Tributaria Provinciale di Roma

ai Presidenti di sezione
ai Vice Presidenti di sezione
ai Giudici
al Dirigente amministrativo
e p.c. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
e p.c. al Presidente della CTR del Lazio
e p.c. al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma
e p.c. al Consiglio dell'Ordine dei commercialisti di Roma

IL PRESIDENTE

D'intesa con il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;

Visto l'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante la rubrica "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare";

Visto l'art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 già previsto dai commi 1 e 2 del citato art. 83;

Visto il comma 21 del citato art. 83, come richiamato dal comma 1 del citato art. 36, che prevede, nei limiti della compatibilità, l'applicazione alle Commissioni tributarie delle disposizioni dettate per la giurisdizione ordinaria;

Ritenuta l'applicabilità del citato art. 83 laddove, ai commi 6 e 7, prevede le misure organizzative adottabili dai capi degli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 12 maggio (16 aprile prima della proroga disposta dal d.l. n. 23/2020) ed il 30 giugno 2020;

Premesso che la sospensione dei termini fino all'11 maggio 2020 comporta, come disposto con decreto del 16 aprile, il rinvio, salvo le urgenze, delle udienze fissate sino al 1° giugno 2020 e che, quindi, occorre provvedere per le udienze dal 3 al 30 giugno 2020;

Sentita, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Lazio, l'autorità sanitaria regionale che ha espresso parere favorevole;

Sentiti il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

Sentito il dirigente amministrativo quanto alle risorse disponibili ed alle possibili modalità di espletamento dei servizi resi dagli uffici di segreteria della Commissione;

Ritenuto che le caratteristiche dei locali destinati ad aule d'udienza e ad uffici di segreteria della Commissione suggeriscono, per il momento e salva una riconsiderazione della situazione, di non svolgere udienze "in presenza" sino al 30 giugno 2020;

Ritenuta compatibile con il processo tributario, che è essenzialmente documentale, la trattazione secondo le modalità previste dal comma 7 lett. h) dell'art. 83 del decreto legge e cioè "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice";

Ritenuto che, per le udienze in calendario previste dal 3 al 30 giugno per le quali sono già stati fissati i ricorsi da trattare e comunicati tempestivamente gli avvisi *ex* 31 del d. lgs. n. 546/1992, è necessario – secondo quanto già previsto dal decreto del 16 aprile – un ulteriore avviso, almeno 10 giorni liberi prima della data fissata, con la comunicazione che la trattazione, tanto in pubblica udienza quanto in camera di consiglio, si svolgerà con le modalità di cui al comma 7 lett. h) dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e che l'obbligo del deposito telematico, espressamente previsto per istanze e conclusioni e da ritenere esteso al deposito di documenti e memorie, si applica anche alle cause incardinate come cartacee;

Ritenuto che, per le udienze in calendario previste dal 3 al 30 giugno per le quali non sono stati ancora fissati i ricorsi da trattare e comunicati gli avvisi *ex* 31 del d. lgs. n. 546/1992, detti avvisi devono essere integrati con la comunicazione che la trattazione, tanto in pubblica udienza quanto in camera di consiglio, si svolgerà con le modalità di cui al comma 7 lett. h) dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 e che l'obbligo del deposito telematico, espressamente previsto per istanze e conclusioni e da ritenere esteso al deposito di documenti e memorie, si applica anche alle cause incardinate come cartacee;

Ritenuto che per i procedimenti incardinati come cartacei, per i quali persistano comprovati ostacoli tecnici per il deposito telematico, le parti sono autorizzate a depositare in forma cartacea sia i documenti e le memorie sia le note scritte contenenti istanze e conclusioni;

Ritenuto che i depositi degli atti di cui al punto precedente hanno carattere di urgenza e devono essere preceduti da prenotazione telefonica;

Rilevato che per lo svolgimento delle udienze con collegamento da remoto, quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice (art. 83, comma 7, lett. f del dl n. 18/2020 applicabile, con i dovuti adattamenti, anche alla giustizia tributaria), è necessaria l'emanazione, ancora non perfezionata, di norme regolamentari da parte delle competenti Direzioni Generali del MEF;

Ritenuto, comunque, che lo svolgimento di tutte le udienze con le modalità di cui al punto precedente richiede una formazione generalizzata dei magistrati e dei segretari che le attuali misure di distanziamento sociale non consentono di realizzare;

Ritenuto, pertanto, opportuno non differenziare le modalità di trattazione in relazione alle competenze informatiche autonomamente acquisite dai singoli e prevedere che tutte le udienze dal 3 al 30 giugno si svolgano mediante “lo scambio e il deposito in telematico di note scritte”;

Ritenuto, tuttavia, ferme le prerogative dei singoli collegi chiamati a decidere, che la “trattazione cartolare coatta” potrebbe porsi in contrasto con i principi costituzionali del giusto processo (in questo senso CdS ord. 21.4.2020 n. 2538), facendo eventualmente emergere l'opportunità di disporre il differimento dell'udienza a data successiva al termine della fase emergenziale, quando la parte, che abbia già chiesto la trattazione in pubblica udienza o sia nei termini per chiederla, ne faccia specifica richiesta;

Ritenuto che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte, a discrezione del presidente del collegio, mediante riunione in presenza nei locali della Commissione ovvero, dopo l'emanazione delle norme regolamentari, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento delle competenti Direzioni generali del MEF, ai sensi del comma 12 *quinquies* dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020, aggiunto dalla legge di conversione 24.1.2020, n. 27


D I S P O N E

1. lo svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio dal 3 al 30 giugno 2020, mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza della decisione;
2. l'attribuzione della precedenza – nella fissazione delle udienze sino al 30 giugno ed allo scopo di ridurre al minimo i presupposti per l'insorgere di questioni sulla legittimità della procedura – ai ricorsi per i quali non vi sia stata richiesta di discussione in pubblica udienza;

3. la comunicazione, alle parti costituite, con l'avviso di cui all'art. 31 del d. lgs. n. 546/1992 o con separato avviso (a seconda dei casi sopra previsti), delle modalità di svolgimento indicate al precedente punto 1 e dell'obbligo, anche per i procedimenti incardinati in cartaceo, del deposito telematico nel termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, quanto ai documenti ed alle memorie, e nel termine delle ore 10.00 del giorno precedente l'udienza, quanto alle istanze e conclusioni;
4. l'accettazione del deposito cartaceo come atto urgente quando, per i procedimenti incardinati in cartaceo, vi siano comprovati ostacoli tecnici al deposito telematico;
5. l'accesso agli uffici, nel caso di cui al punto precedente, previa prenotazione telefonica ai numeri 06 93835374 – 06 93835394;
6. l'assunzione delle deliberazioni collegiali con le modalità indicate in motivazione;
7. la pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito della Commissione.

Roma 30 aprile 2020

Il Presidente

Handwritten signature of Sergio Di Amato in black ink.